



REPUBBLICA ITALIANA
Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MELDOLA
Viale della Repubblica, 47 – 47014 MELDOLA (FC) Tel. 0543/496420-495177 – Fax 0543/490305
e-mail: foic81100c@istruzione.it - foic81100c@pec.istruzione.it - Sito web www.icsmeldola.edu.it
C.F. 92046600406 - CODICE UNIVOCO UFFICIO UF1BG7

ALLEGATO AL REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Collegio Docenti il 21/05/2025 e successiva modifica del 24/06/2025
Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 30/05/2025 e successiva modifica deliberata il 24/06/2025

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

Ai sensi del recente aggiornamento delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo (decreto n. 18 del 13/01/2021) si adotta il seguente regolamento.

Con il termine cyberbullismo (“bullismo elettronico” o “bullismo in internet”) si intende una forma di prevaricazione mirata a danneggiare una persona o un gruppo, ripetuta e attuata attraverso l'utilizzo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC).

Cos'è il bullismo

(cfr. Direttiva Ministeriale n. 16 del 05.02.2007, “Linee di Indirizzo Generali ed Azioni a Livello Nazionale per la Prevenzione e la Lotta al Bullismo”).

Con il termine bullismo si intende un'oppressione, psicologica o fisica, reiterata nel tempo, perpetrata da una persona o da un gruppo di persone “più potenti” nei confronti di un'altra persona percepita come “più debole”.

Le caratteristiche di questa condotta sono:

- l'intenzionalità;
- la persistenza nel tempo;
- l'asimmetria di potere;
- la natura sociale del fenomeno.

È inoltre importante considerare, al fine di una immediata differenziazione di questo comportamento da altri:

1. **Petà:** il bullismo è una forma di prevaricazione tra coetanei (bambini/e e adolescenti) che va differenziata da fenomeni di altro tipo che vedono, ad esempio, coinvolte tra di loro persone adulte o persone adulte con minorenni;
2. **il contesto:** il bullismo nasce e si sviluppa prevalentemente nel contesto scolastico; nello scenario virtuale, azioni di bullismo reale possono essere fotografate o videoriprese, pubblicate e diffuse sul web (social network, siti di foto-video sharing, email, blog, forum, chat, ecc.) trasformandosi in vere e proprie azioni di prepotenza informatica, di persecuzione, di molestia e calunnia.

Le azioni aggressive possono esplicitarsi anche solo attraverso l'utilizzo diretto delle tecnologie: la diffusione, ad esempio, di foto private all'insaputa della vittima designata, l'invio ripetuto di messaggi

offensivi e denigratori, la costruzione di profili “fake” con lo stesso obiettivo, ecc. Si tratta di azioni aggressive che possono ledere fortemente il benessere psicofisico di chi le subisce.

Cos'è il cyberbullismo

Il cyberbullismo, come il bullismo tradizionale, è considerato un fenomeno di natura socio-relazionale che prevede un'asimmetria della relazione tra coetanei, ma si differenzia però per diversi elementi. Le caratteristiche distintive del cyberbullismo sono:

- l'anonimato reso possibile, ad esempio, attraverso l'utilizzo di uno pseudonimo;
- l'assenza di relazione e di contatto diretto tra bullo e vittima. Nel bullo può contribuire a diminuire il livello di consapevolezza del danno arrecato e, d'altra parte, nella vittima, può rendere ancora più difficile sottrarsi alla prepotenza;
- l'assenza di limiti spazio-temporali (motivo per cui l'elemento della “persistenza del tempo” che caratterizza il bullismo tradizionale assume qui valore e significati differenti).

Riferimenti legislativi

- Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana
- Direttiva MIUR n.16 del 5 Febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”
- Direttiva MPI del 15 Marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”
- Direttiva MPI n. 104 del 30 Novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti in interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”
- Direttiva MIUR n.1455/06
- Linee Orientamento MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyber bullismo, aggiornate a gennaio 2021
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”
- Artt. 581- 582-594-595-610-612-635 del Codice Penale
- Artt. 2043-2047-2048 Codice Civile

Differenze tra bullismo e cyberbullismo

	Bullismo	Cyberbullismo
Chi riguarda?	Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto	Possono essere coinvolti ragazzi di tutto il mondo
Chi può essere bullo o cyberbullo?	Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale può diventare cyberbullo
Chi sono?	i bulli sono studenti, compagni di classe o d'Istituto, conosciuti dalla	i cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la

	vittima	partecipazione di altri “amici” anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo
Dove?	le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente	il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo
Quando?	le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola, scuola-casa	le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24
Quale modalità?	le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive	i cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale
Perché?	bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima	percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia
Quali effetti?	reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo	assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni
Quali reazioni?	tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza	sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato

Comportamenti tipici del bullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Comportamenti tipici del cyberbullismo

- Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti Internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli,

calunniosi e denigratori.

- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Effetti del cyberbullismo

L'impatto psicologico del cyberbullismo è molto rilevante : la costruzione dell'identità e della rete amicale dei cosiddetti "nativi digitali" passa anche attraverso la frequentazione di ambienti virtuali. Per questi ragazzi le relazioni che si sviluppano in Internet hanno lo stesso carattere di realtà e coinvolgimento emozionale di quelle in presenza. Per questo motivo, un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull'intera vita socio-relazionale e sulla sua identità.

Cosa fa la scuola: le azioni

Il nostro Istituto si organizza e si adopera per prevenire (attraverso interventi di natura educativa) e contrastare (saper gestire gli episodi che potrebbero verificarsi, seguendo le giuste strategie) tale fenomeno, facendo conoscere e combattendo il bullismo e il cyberbullismo in tutte le sue forme.

Azioni della scuola e sanzioni

L'intervento sanzionatorio è previsto per episodi avvenuti a scuola.

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
1.SEGNALAZIONE	Genitori Insegnanti Educatori Alunni Personale ATA	Segnalare ai docenti, al Dirigente Scolastico comportamenti non adeguati e/o episodi di bullismo/cyberbullismo
2.RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente Referenti bullismo Consiglio di classe Insegnanti Educatori Personale ATA	Raccogliere e, ove possibile, verificare i fatti avvenuti all'interno della scuola
3.INTERVENTI EDUCATIVI e DISCIPLINARI	Dirigente Referenti bullismo Coordinatori Consiglio di classe Referente bullismo Insegnanti	Oltre alle azioni formali già previste nel Regolamento d'Istituto, si adottano le seguenti pratiche: 1. Colloqui diretti con gli studenti coinvolti: i coordinatori di classe e il

	Educatori Alunni Genitori Psicologi	referente per il bullismo e cyberbullismo conducono incontri individuali con gli studenti (sia la vittima sia gli altri soggetti coinvolti) per valutare la reale sussistenza di episodi di bullismo. 2. Coinvolgimento delle famiglie: i coordinatori di classe organizzano colloqui con le famiglie degli alunni coinvolti, al fine di informarle sugli eventi, raccogliere eventuali segnalazioni e definire strategie educative condivise. 3. Intervento dello psicologo scolastico: qualora ritenuto necessario, la scuola prevede l'attivazione di uno sportello di ascolto con la figura dello psicologo di istituto. L'intervento può essere individuale (rivolto sia alla vittima sia agli autori dell'episodio) o di gruppo (per l'analisi e la gestione delle dinamiche di classe). 4. Monitoraggio delle dinamiche di classe: oltre agli interventi sui singoli, i docenti possono pianificare attività specifiche all'interno della classe per favorire un clima relazionale positivo e prevenire comportamenti dannosi. 5. Eventuale segnalazione alle autorità competenti: nel caso in cui il Dirigente Scolastico ravvisi elementi che possano configurare un reato, si procederà con l'allerta delle forze dell'ordine (Carabinieri o Polizia) per gli accertamenti del caso. Si precisa che gli interventi sanzionatori sono previsti per episodi avvenuti a scuola. Nota: Le azioni sopra elencate, pur non essendo formalizzate nel regolamento, fanno parte della prassi operativa dell'Istituto per garantire un efficace contrasto al bullismo e al
--	--	--

		cyberbullismo.
4.VALUTAZIONE	Dirigente Consiglio di classe Insegnanti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari, valutare: -se il problema è risolto: attenzione e osservazione costante; -se la situazione continua: proseguire con gli interventi

Fermo restando che l'intervento sanzionatorio formale si applica agli episodi riconducibili direttamente all'ambiente scolastico, la scuola valuta con attenzione anche segnalazioni relative a comportamenti avvenuti al di fuori dell'orario o degli spazi scolastici, qualora tali episodi coinvolgano direttamente studenti o personale scolastico e abbiano riflessi sul clima educativo o relazionale interno. Tali elementi possono concorrere, unitamente ai fatti accertati in ambito scolastico, alla ricostruzione del contesto educativo e disciplinare nell'ambito dell'istruttoria interna, anche attraverso il dialogo con i ragazzi e le famiglie.

Resta fermo l'obbligo, per tutto il personale scolastico, e per i maggiorenni (genitori e maggiorenni in genere), di segnalare all'autorità competente eventuali fatti che costituiscano reato, anche se avvenuti al di fuori della scuola.

NOTE INFORMATIVE:

Ulteriori misure a tutela delle vittime di cyberbullismo

- **Oscuramento del contenuto lesivo:** la misura più immediata è quella dell'istanza di oscuramento e rimozione del contenuto lesivo, che il minore ed il genitore-tutore possono inviare al gestore del sito e del social media, il quale deve provvedere entro 48 ore; nel caso in cui questo non provveda o non sia possibile individuarlo, la stessa istanza può essere inoltrata al Garante per la protezione dei Dati Personali, il quale, entro 48 ore dal ricevimento della richiesta, provvede in modo analogo.
- **Ammonimento:** altra misura importante è quella dell'ammonimento; essa comporta che, fino a quando non sia proposta querela o non sia presentata denuncia per i reati di diffamazione, minaccia, violazione della privacy, commessi mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni 14 nei confronti di altro minorenne, il Questore, su segnalazione della vittima o dei suoi genitori, o dell'autorità scolastica o di altra istituzione, convoca il minore unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale, ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo.
- E' attivo un servizio telefonico di assistenza per le vittime di bullismo e cyberbullismo, connesso al numero 114 e attivo su tutto il territorio nazionale, tramite il quale sarà possibile "segnalare situazioni di emergenza e disagio che possono nuocere allo sviluppo psico-fisico dei minorenni", ricevendo al contempo "un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica, nonché consulenza psicopedagogica da parte di personale dotato di adeguate competenze"